



Comune di Triei

Provincia di Nuoro

Servizio Finanze, Tributi, Amministrativo, Sociale, Scolastico e Culturale

Allegato A

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA a.s. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025

CIG 93511648A5

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alla modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. n. 50/2016 la presente procedura si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale SardegnaCat conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Le indicazioni relative dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCat sono contenute nella “Guida alle gare telematiche” messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti all’indirizzo: www.sardegna.cat.it.

1. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La scelta del contraente avviene mediante procedura aperta da aggiudicarsi in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 mediante R.D.O. sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale SardegnaCat.

Il servizio in affidamento è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10/03/2020 consultabili al seguente link <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

L’offerta potrà essere presentata dagli operatori economici iscritti ed abilitati nella categoria AG26 “Ristorazione e catering” del portale SardegnaCat.

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del co. 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nonché seguendo la procedura di cui al medesimo articolo.

La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata dal RUP con l’eventuale supporto della Commissione esaminatrice. Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento, incomplete o parziali.

2. Piattaforma telematica

2.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comunetriei.it dove sono accessibili i documenti di gara.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento inerenti le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della

Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.1 Documenti di gara

La RDO è composta dai seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Capitolato speciale d'appalto e allegati;
- All. A Disciplinare di gara;
- All. B Istanza di partecipazione e dichiarazioni;
- All. C D.G.U.E.;
- All. D DUVRI;
- All. E Patto di integrità;
- All. F Schema di contratto;
- All. G Modulo di offerta economica;
- All. H Schema di appendice contrattuale;
- All. I Informativa privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della

stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", bandi di gara e sulla Piattaforma Sardegnacat.

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale dell'Ente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. Oggetto dell'appalto e importo

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali poichè trattandosi di servizio indivisibile, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 108.738,00 Iva esclusa al 4% al netto del ribasso percentuale effettuato sul costo unitario del pasto fornito ad alunni e personale docente e ATA aventi diritto pari **ad € 7,00 iva esclusa**, al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze di € 300,00 (iva esclusa), non soggetti a ribasso.

L'importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative all'acquisto di derrate alimentari, materiali di consumo, mezzi, attrezzature,

rimborsi chilometrici, trasporto e della sicurezza aziendale, necessarie per l'esecuzione del servizio, nonché di tutti gli oneri richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4.1 Durata

L'appalto avrà una durata pari agli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.¹

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. Requisiti

Possono partecipare alla gara solamente i soggetti che dispongono o disporranno in tempo utile per iniziare il servizio nei termini stabiliti dalla stazione appaltante, di un **Centro di Preparazione pasti** conforme e in possesso di tutte le autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui alla normativa in vigore, con locali, attrezzature ed arredi sufficienti e adeguati all'espletamento del Servizio, **ubicato in territorio comunale oppure ad una distanza dal Comune di Triei non superiore a Km. 20 (venti).**

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, abilitati, iscritti e presenti sul mercato elettronico SardegnaCat alla categoria merceologica AG26 "Ristorazione e catering", in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 come di seguito specificati.

¹ L'articolo 4-bis del d.l. n. 23/2020, convertito nella legge n. 40/2020, ha modificato l'elenco delle attività "sensibili", ossia a elevato rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, definito dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 190/2012, per le quali è necessaria l'iscrizione alle c.d. "white list". La riformulazione dell'elenco ha ricondotto tra tali attività tutti i servizi di igiene ambientale (e non più soltanto alcune tipologie di attività, come nella formulazione originaria), i servizi funerari e cimiteriali, nonché tutte le tipologie di servizi di ristorazione collettiva (scolastica, ospedaliera, assistenziale). Conseguentemente gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura di gara per un appalto che abbia ad oggetto esclusivamente o in parte (es. nelle ipotesi di appalti di gestione globale di servizi presso strutture) tali attività devono essere iscritti alla "white list" istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 110011119/20(8), del 23 marzo 2016, devono aver presentato la domanda di iscrizione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti² con quelle oggetto della presente procedura di gara (ristorazione collettiva o mensa) o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Presa visione del Comunicato del Presidente dell'Anac del 13/04/2021, considerato che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta a decorrere dall'anno 2020 al Covid19 gli operatori economici gestori dei servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria a fronte della mancata erogazione dei servizi (come per la ristorazione scolastica), hanno subito un calo significativo di fatturato, la stazione appaltante ritiene di non richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, al fine della partecipazione alla gara, dei seguenti requisiti di capacità tecnico - professionale:

- a) **Esecuzione nell'ultimo quinquennio dei seguenti servizi analoghi**

Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, e presa visione del Comunicato del Presidente dell'Anac del 13/04/2021, il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio (2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021) servizi di ristorazione e catering in favore di enti pubblici e/o soggetti privati di importo complessivo non inferiore a € 50.000,00, iva esclusa.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d), e), ed f) del D.lgs. n. 50/2016, i requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60 per cento dell'importo delle prestazioni; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20 per cento dell'importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D. Lgs n. 50/16 e

² Non è richiesto, ai fini del possesso del requisito dell'idoneità professionale, un Codice Ateco specifico di iscrizione alla Camera di commercio, né si esige una corrispondenza integrale tra l'attività esercitata e l'oggetto dell'appalto. In sostanza, come chiarito in giurisprudenza l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; Sez. V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257), con la conseguenza che la predetta verifica deve essere condotta "con un approccio sostanzialistico, non in termini di perfetta sovrapposibilità, ma secondo un criterio di rispondenza globale e complessiva alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto"(Cons. Stato, Sez. V, n. 6431/2019 cit.; cfr. pure T.A.R. Salerno, sez. I, 15 settembre 2020, n. 1161).

alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel bando e nel presente disciplinare.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse

strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro tre giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto l'importo di gara è di importo inferiore a € 150.000,00.

10. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma della centrale unica di committenza regionale SardegnaCat. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire **entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 31/08/2022** a pena di irricevibilità³. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

10.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta, inserita a sistema sul portale www.sardegnaecat.it, nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dalle seguenti Buste:

- **Busta di Qualifica** – *Documentazione Amministrativa*
- **Busta Tecnica** – *Offerta tecnica*
- **Busta Economica** – *Offerta economica*.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara" reperibile sul sito SardegnaCat.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto

³ Il termine per la presentazione delle offerte è stata fissata prendendo in considerazione i tempi di indisponibilità della piattaforma SardegnaCat così come comunicato nel sito internet www.sardegnaecat.it.

all'importo a base di gara.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione a sistema.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10.2 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

10.3 Busta di qualifica - Documentazione amministrativa

La sezione denominata "Busta di Qualifica" della RDO dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata. Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi dell'offerta economica.

A) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni (All. B)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nei suoi allegati nonché nel Capitolato speciale d'appalto, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10/03/2020;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link: <https://www.comunetriei.it/index.php/ente/regolamenti/2> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della

normativa vigente;

- di essere consapevole che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
- che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni e i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
- di avere preso visione delle condizioni di esecuzione del servizio specificati nei documenti di gara, assumendo tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da eseguire;
- attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di disporre di un Centro di preparazione pasti con locali, attrezzature ed arredi sufficienti, adeguati all'espletamento del Servizio, conforme e in possesso di tutte le autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui alla normativa in vigore, ubicato in territorio comunale o ad una distanza dal Comune di Triei non superiore a 20 km, ovvero, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad istituirlo in tempo utile per iniziare il servizio nei termini stabiliti dalla stazione appaltante.
- di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è

privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per ogni foglio (ai fini dell'applicazione della legge, il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata) viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

B) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (All. C)

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare i requisiti di carattere generale e tecnico-professionale utilizzando il DGUE ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016.

Il DGUE dovrà essere redatto esclusivamente in forma elettronica, formato pdf, e firmato digitalmente.

Tale documento deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18.07.2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)";

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, co. 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al co. 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al co. 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la

dichiarazione ex art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) Il concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente deve presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

D) (per i raggruppamenti temporanei/GEIE/Consorzi ordinari da costituire) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

E) (per i raggruppamenti temporanei già costituiti)

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

F) (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

G) (per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

H) (per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

I) (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - ✓ dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

J) Garanzia provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.174,76. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul conto corrente IT 79 U 01015 86690 000000012745, codice BIC/SWIFT: BPMOIT22;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

K) (eventuale) Certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria. Si precisa che in caso di RTI o consorzi la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti ricorrano le condizioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

L) Patto d'integrità (All. E) L'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione**, il Patto d'integrità firmato digitalmente accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente;

M) (eventuale) Procura, firmata digitalmente, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni;

N) (in caso di avvalimento)

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria;

O) PASSOE di avvenuta registrazione al sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex AVCP);

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata sino a perdere efficacia.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

10.4 Busta tecnica - Offerta tecnica

Le imprese concorrenti devono compilare la sezione denominata Busta Tecnica ove deve essere inserita firmata digitalmente la seguente documentazione:

1. Progetto tecnico del servizio (Il progetto tecnico dovrà essere presentato suddiviso in due paragrafi coincidenti con il criterio 1.1 e 1.2, il documento dovrà essere redatto in facciate A4, con una numerazione univoca e progressiva delle pagine, ciascun paragrafo dovrà essere contenuto entro 5 pagine complessive redatta preferibilmente in carattere Arial di dimensione 12 pt e interlinea singola);
2. Tabella relativa alla qualità degli alimenti (E' richiesta l'indicazione specifica dei prodotti alimentari ed in quali percentuali si intendono somministrare. L'incremento percentuale dovrà essere dettagliato per ogni singola categoria di prodotto. Dovranno essere fornite le informazioni relative a ciascun fornitore/produttore, si veda par. 13.1.1 del capitolato speciale d'appalto) redatta sotto forma di dichiarazione di impegno alla somministrazione. Dovranno essere redatte due dichiarazioni una per ciascun paragrafo 2.1 e 2.2 ciascun allegato dovrà essere contenuto entro 5 pagine complessive redatta preferibilmente in

- carattere Arial di dimensione 12 pt e interlinea singola ;
3. Dichiarazione di impegno alla somministrazione di alimenti provenienti da acquacoltura biologica ove dovranno essere riportate le informazioni relative alla tipologia di pesce di allevamento o di prodotti ittici locali. Dovranno essere redatte due dichiarazioni una per ciascun paragrafo 2.1 e 2.2 ciascun allegato dovrà essere contenuto entro 2 pagine complessive redatta preferibilmente in carattere Arial di dimensione 12 pt e interlinea singola;
 4. Piano di gestione delle emergenze ove dovranno essere illustrati gli interventi diversi finalizzati alla continuità dell'erogazione del servizio, da adottarsi in caso di emergenza (soluzione adottate in caso di mancata erogazione di acqua, energia elettrica, gas, e altre circostanze straordinarie) dovrà essere contenuto entro 2 pagine complessive redatta preferibilmente in carattere Arial di dimensione 12 pt e interlinea singola;
 5. Dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti l'impegno assunto all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL). Dovranno essere elencati i veicoli che verranno utilizzati, riportando costruttore, designazione commerciale, modello, categoria, classe, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale, la targa dei mezzi di trasporto. Dovrà essere contenuto entro 1 pagina complessiva redatta preferibilmente in carattere Arial di dimensione 12 pt e interlinea singola;
 6. Progetto di comunicazione. Dovrà essere contenuto entro 5 pagine complessive redatta preferibilmente in carattere Arial di dimensione 12 pt e interlinea singola;
 7. Progetto di educazione alimentare. Dovrà essere contenuto entro 5 pagine complessive redatta preferibilmente in carattere Arial di dimensione 12 pt e interlinea singola.

In particolar modo nel progetto tecnico dovrà essere dettagliato: le tecniche, le modalità di realizzazione del servizio, il piano di trasporto dei pasti; lo schema organizzativo del personale che l'operatore intende predisporre nella prestazione del servizio. A tal fine dovranno essere evidenziati: a) il personale utilizzato giornalmente, distinto per qualifica ed area funzionale, n. di ore giornaliere da ciascuno svolte nell'espletamento delle mansioni assegnate, CCNL applicato; b) la gestione delle assenze del personale; il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancanza del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, pertanto, manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel capitolato speciale d'appalto.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La Commissione non terrà conto delle pagine che superano il numero sopra indicato sulle quali non verrà effettuata alcuna valutazione né si procederà ad attribuzione di punteggio.

La mancata allegazione della documentazione di cui sopra non consentirà l'attribuzione del punteggio relativo al criterio tecnico per la cui valutazione la documentazione medesima è stata richiesta.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di

qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Inoltre, le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto, l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta tecnica - offerta tecnica devono essere sottoscritti:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

10.5 Busta economica - Offerta economica

Le imprese concorrenti devono compilare la sezione denominata Busta Economica che dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta automaticamente a sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore ove sia indicata la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara.

L'operatore economico dovrà scaricare dalla piattaforma telematica l'all. G - Modello di offerta economica, formulando su di esso la propria offerta e ricaricarlo sulla piattaforma compilato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere stata eventualmente allegata a sistema), in base al quale è:

► indicato il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere;

► indicato il prezzo totale offerto per l'esecuzione del servizio, espresso in cifre e in lettere, con riferimento a **n. 15.534** pasti presunti per l'intero appalto.

L'offerta dovrà essere corredata di **tutte le giustificazioni relative alle voci di spesa che concorrono a formare il prezzo complessivo** al fine di consentire all'ufficio di procedere celermente alla verifica delle offerte valutate eventualmente anomale. A tal fine dovrà essere indicato:

- costo del personale assunto, con indicazione del Contratto Collettivo applicato e del numero di ore per le quali dovrà essere assunto;
- costo per l'acquisto delle derrate alimentari;
- ogni altro costo a carico dell'appaltatore anche in relazione ad eventuali offerte migliorative del servizio (acquisto materiale e attrezzature, spese amministrative, ecc. ...);
- utile d'impresa;
- i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95 co. 10 del D.lgs. 50/2016. (**NOTA BENE:** si precisa che gli "oneri della sicurezza aziendali" devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun Operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto. Trattasi dei costi di gestione annui (per es.: servizio di prevenzione e protezione, costi di formazione - informazione -

addestramento, medico competente, ecc.) e dei costi operativi (per es. formazione – informazione integrativa, specifici DPI, ecc.)).

Si precisa che:

- nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere prevale il prezzo indicato in lettere;
- l'aggiudicazione avviene in base al prezzo totale più basso indicato in lettere;
- la Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica del prezzo, tenendo per validi ed immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato tutti i prezzi offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

I valori offerti devono essere indicati al netto dell'IVA.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale di ciascun componente).

11 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il Responsabile del servizio si riserva di stabilire che le operazioni di verbalizzazione vengano affidate all'apposito applicativo messo a disposizione dalla piattaforma SardegnaCat, anziché procedere alla nomina di un segretario verbalizzante.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

12 Procedura di aggiudicazione e modalità di apertura ed esame delle offerte

La prima seduta avrà luogo il giorno **01/09/2022 ore 9,30**, attraverso la procedura R.D.O. presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale Sardegna Cat.

Eventuali variazioni della data della seduta verranno tempestivamente comunicate tramite il sistema di messaggistica di Sardegna Cat.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

12.1 Verifica documentazione amministrativa

La verifica della documentazione amministrativa saranno affidate al R.U.P. o a un seggio di gara istituito ad hoc e composto da tre membri: il Responsabile di Servizio, il R.U.P. e un dipendente dell'Ente (da due dipendenti dell'ente quando i primi due coincidono), di cui uno verrà incaricato delle funzioni di segretario. In caso di istituzione del seggio di gara il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10.2;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

12.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 12.1.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 12.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i due giorni successivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 3.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o

- anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

12.3 Esame delle offerte e criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta verrà valutata da un'apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>OFFERTA TECNICA</i>	<i>85</i>
<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	<i>15</i>
TOTALE	100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica. Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica:

Metodologia di valutazione dell'offerta tecnica (Max 85 punti)

I "Punteggi discrezionali", sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di cui alla lett. a) par. 5 delle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016: mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Valore del coefficiente giudizio della commissione: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario:

0	Totalmente Assente
0,10	Quasi Assente
0,20	Negativo
0,30	Gravemente Insufficiente
0,40	Insufficiente
0,50	Modesto
0,60	Sufficiente
0,70	Discreto
0,80	Buono
0,90	Ottimo
1,00	Eccellente

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta

dell'elemento richiesto.

La mancata illustrazione del servizio offerto per ciascun criterio di valutazione, come sotto evidenziato, comporta l'impossibilità per la Commissione giudicatrice di effettuare la corrispondente valutazione. In tale eventualità la Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un punteggio pari a zero.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40** per il punteggio tecnico complessivo.

Sono determinati i seguenti criteri di valutazione dell'offerta tecnica e i relativi pesi:

CRITERI OFFERTA TECNICA			
MACROCRITERI	SUBCRITERI	ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	NOTE: DOCUMENTAZIONE DA CARICARE SUL PORTALE
1 Organizzazione del servizio Max 12 Punti	1.1 Saranno valutate le tecniche, le modalità di realizzazione del servizio, piano di trasporto dei pasti, relativamente allo schema organizzativo e funzionale che l'operatore intende predisporre nella prestazione del servizio.	<p> Criterio qualitativo discrezionale Max 5 Punti </p>	Le informazioni devono essere contenute nel Progetto tecnico suddiviso in paragrafi.
	1.2 Sarà valutato lo schema organizzativo del personale che l'operatore intende predisporre nella prestazione del servizio. A tal fine dovranno essere evidenziati: a) Il personale utilizzato giornalmente, distinto per qualifica ed area funzionale, nr. di ore giornaliere da ciascuno svolte nell'espletamento delle mansioni assegnate, CCNL applicato; b) la gestione delle assenze del personale. Il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).	<p> Criterio qualitativo discrezionale Max 7 Punti </p>	Le informazioni devono essere contenute nel Progetto tecnico suddiviso in paragrafi.
2 Qualità degli alimenti: prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta Max 40 Punti	2.1 Fornitura di prodotti alimentari certificati biologici da chilometro zero e filiera corta: ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare la/le specie e le quantità. I prodotti devono essere coerenti con le indicazioni dei menù stagionali.	<p> Criterio tabellare I punteggi saranno attribuiti come segue, percentuale di prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta offerta da 0% a dal 20% Punti 0 dal 21% al 30% Punti 5 dal 31% al 40% Punti 10 dal 41% al 50% Punti 15 superiore al 50% Punti 20 </p>	Dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti l'impegno assunto ove sia riportato: l'elenco dei produttori, le categorie di prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti fornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute. Nel caso in cui l'offerente applica diverse percentuali, il punteggio verrà calcolato effettuando prima la media aritmetica tra le singole percentuali offerte.

	<p>2.2 Fornitura di prodotti alimentari certificati biologici da chilometro zero e filiera corta: pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare la o le tipologie e le quantità. I prodotti devono essere coerenti con le indicazioni dei menù stagionali.</p>	<p>Criterio tabellare I punteggi saranno attribuiti come segue, percentuale di prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta offerta: da 0% a dal 20% Punti 0 dal 21% al 30% Punti 5 dal 31% al 40% Punti 10 dal 41% al 50% Punti 15 superiore al 50% Punti 20</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti l'impegno assunto ove sia riportato: l'elenco dei produttori, le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti fornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute. Nel caso in cui l'offerente applica diverse percentuali, il punteggio verrà calcolato effettuando prima la media aritmetica tra le singole percentuali offerte.</p>
<p>3 Acquacoltura biologica Max 20 Punti</p>	<p>3.1 Pesce di allevamento: somministrazione per l'intera durata dell'appalto di prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica, dunque con l'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 2018/848.</p>	<p>Criterio tabellare 10 Punti</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti l'impegno assunto ove sia riportato: la tipologia del pesce di allevamento che deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali</p>
	<p>3.2 Prodotti da pesca in mare (dunque non da itticoltura), somministrazione per l'intera durata dell'appalto dei soli prodotti ittici freschi pescati nel luogo più prossimo al centro di cottura.</p>	<p>Criterio tabellare 10 Punti</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti l'impegno assunto ove sia riportato: la tipologia dei prodotti ittici locali che deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali</p>
<p>4 Piano di gestione delle emergenze Max 3 Punti</p>	<p>4.1 Interventi diversi finalizzati alla continuità dell'erogazione del servizio da adattarsi in caso di emergenza.</p>	<p>Criterio qualitativo discrezionale Max 3 Punti</p>	<p>Dovranno essere illustrati gli interventi diversi finalizzati alla continuità dell'erogazione del servizio, da adottarsi in caso di emergenza (soluzione adottate in caso di mancata erogazione di acqua, energia elettrica, gas, e altre circostanze straordinarie)</p>
<p>5 Attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali della logistica Max 1 Punto</p>	<p>5.1 Veicoli utilizzati per il trasporto</p>	<p>Criterio tabellare 1 Punto</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti l'impegno assunto all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL). Elencare i veicoli che verranno utilizzati, riportando costruttore, designazione commerciale, modello, categoria, classe, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale, la targa dei mezzi di trasporto</p>

<p>6 Comunicazione Max 4 Punti</p>	<p>6.1 Impegno ad attuare iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto. La valutazione terrà conto anche dell'idoneità dei messaggi proposti</p>	<p>Criterio qualitativo discrezionale Max 4 Punti</p>	<p>Descrizione del progetto di comunicazione e delle informazioni che si intendono veicolare</p>
<p>7 Progetto di educazione alimentare Max 5 Punti</p>	<p>8.1 Verrà assegnato un punteggio premiante al concorrente in grado di proporre almeno 2 giornate formative ad anno scolastico volte all'educazione alimentare dei bambini (ad esempio corsi per mini-cuochi riservati allo scopo di avvicinare i bambini all'arte del cucinare, di saper scegliere le derrate e i prodotti per poter preparare dei piatti sani e genuini e per stimolarli a una maggiore varietà di gusti con un concorso finale per minicuochi; incontri-laboratori presso il centro cottura, orti urbani; fattorie didattiche e altre iniziative volte al contatto diretto con il mondo agricolo, ecc.)</p>	<p>Criterio tabellare 0 Punti nessuna giornata 3 Punti due giornate 5 Punti tre giornate e più</p>	<p>Descrizione del progetto di educazione alimentare con impegno a porlo all'attenzione della Dirigenza Scolastica.</p>

Offerta economica (15 punti)

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso offerto per ogni singolo pasto fornito; il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.

Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante debba valutare un numero di offerte valide uguali o superiori a due, la commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

PROPORZIONALE INVERSA:

$$P_i = P_{\max} * (Val \min / Val i)$$

Legenda

P_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = coefficiente massimo (15)

Val min = Prezzo più basso offerto per ogni singolo pasto

Val i = Prezzo offerto

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento. La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle ditte concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

12.4 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

13. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

14. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. **Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass e caricare sul portale SardegnaCat la ricevuta rilasciata dall'ANAC ove sia indicato il PASSOE assegnato all'operatore economico.**

15. Cause di esclusione

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui:

- a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/16;
- b) le offerte non sono presentate nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare;
- c) gli operatori economici non siano in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare;
- d) siano presentate offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare;
- e) gli operatori economici non abbiano costituito la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
- f) gli operatori economici offrano la prestazione con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

16. Ulteriori disposizioni

In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente disciplinare, farà fede quanto riportato nel disciplinare.

Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l'opportunità di sospendere la gara, inoltre, il medesimo non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che dal mal funzionamento del sistema possano derivare agli operatori economici partecipanti e/o terzi.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Sandro Tangianu